

**CONVENZIONE tra il COMUNE DI PALUZZA e la COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PER MINORI "BOSCO DI MUSEIS" per la gestione del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il periodo dal 06/05/2024 al 21/01/2025.**

TRA

il COMUNE DI PALUZZA, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile del Servizio dell'Area Affari Generali, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Comune medesimo in Piazza 21-22 luglio n. 7 (C.F. 84001330301 e P. IVA n. 01498050309) che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

La Comunità educativo-assistenziale per minori "Bosco di Museis" con sede legale in località Museis n. 7 a Cercivento e sede operativa presso il centro "Don Pierluigi Di Piazza" in Via Mulines n. 10 a Paluzza Codice fiscale \_\_\_\_\_ - rappresentata da Garibaldi Renato nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la suddetta comunità educativa della quale è legale rappresentante il quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse della comunità che rappresenta;

CIO' PREMESSO e confermato dalle parti, si addivene alla stipula della seguente:

CONVENZIONE

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Paluzza, di seguito denominato "Comune", affida alla Comunità educativa assistenziale per minori "Bosco di Museis", di seguito denominato "Centro", un servizio di pronta accoglienza, 24 ore su 24, dal 06/05/2024 al 21/01/2025, di minori stranieri non accompagnati, ritrovati sul territorio del Comune dalle forze di Polizia ed affidati temporaneamente al Comune interessato, purchè non sia in stato di arresto o fermo, di età compresa, di norma, tra i 14 e i 18 anni;

I minori stranieri non accompagnati, così come richiamato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/05/2011 n. DIP/0001100, sono i "*minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza*".

Qualora il ritrovamento avvenga nei giorni festivi, o comunque durante le ore di chiusura degli uffici comunali, i minori di cui al comma precedente potranno essere accompagnati al Centro direttamente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Municipale, o prelevati dagli operatori del centro, previa comunicazione tra le Parti. Il Centro provvederà ad accogliere i minori dandone tempestiva comunicazione al Comune interessato, al quale trasmetterà il relativo verbale redatto dagli organi di Polizia al momento dell'inserimento del minore nella struttura.

Il Centro trasmetterà il suddetto verbale anche all'Autorità Giudiziaria Minorile ed all'Ufficio stranieri della Questura di Udine. Le comunicazioni relative al movimento dei minori (fughe, dimissioni) verranno anch'esse inviate a cura del Centro all'Autorità Giudiziaria minorile e all'ufficio stranieri della Questura di Udine nonché all'ufficio preposto del Comune di Paluzza.

I responsabili del Centro non potranno rifiutarsi di accogliere i minori, salvo nel caso in cui abbiano già inviato preventiva comunicazione al Comune interessato dell'impossibilità di far fronte ad ulteriori inserimenti.

Il Comune interessato si impegna, nelle successive 72 ore dalla comunicazione fatta dal Centro, ad assumere una decisione in merito alla collocazione del minore che risultasse in soprannumero e qualora non vi sia disponibilità presso il Centro.

Il Centro mette a disposizione, in via ordinaria, 1 posto per l'accoglienza, con possibilità di aumentare il numero in base alle disponibilità del Centro.

Qualora i posti messi a disposizione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati siano al completo, il Centro potrà usufruire di una struttura alberghiera adeguata. Durante la presenza in detta struttura i minori saranno seguiti da un educatore.

## **Art. 2 – Modalità di espletamento del Servizio**

Il Centro effettua il servizio avvalendosi del proprio personale e, in relazione a particolari necessità, di prestazioni professionali rese da terzi. Può, inoltre, avvalersi della collaborazione del volontariato e/o di stagisti. Il Centro garantisce che gli operatori impegnati nel servizio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Il Comune interessato resta esonerato da qualsiasi obbligo relativo al rapporto di lavoro del personale impiegato, nonché da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti ed infortuni.

Per i minori sarà richiesta tempestivamente la visita medica a cura delle strutture sanitarie pubbliche, anche se destinati successivamente ad altri centri di accoglienza.

In caso di allontanamento arbitrario del minore dalla struttura è fatto obbligo da parte della medesima di darne immediata comunicazione al Comune interessato.

## **Art. 3 – Obblighi relativi alla qualità e ai requisiti delle prestazioni**

Il Centro garantirà l'elaborazione di un progetto individualizzato di vita per ogni minore; tale progetto dovrà essere condiviso con il Servizio Sociale del Comune interessato a cui è attribuita la responsabilità del programma personalizzato e portato a conoscenza del Tutore del minore (qualora questi venga nominato) a cui è attribuita la responsabilità giuridica del minore. Il Centro, a tal fine fornirà al Comune interessato tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie del Comune stesso; attiverà inoltre tutte le risorse utili a favorire l'autonomia e i processi di socializzazione e di inserimento dei minori accolti. Si rende inoltre disponibile ad adoperarsi, in supporto e collaborazione ai servizi preposti, affinché la permanenza dei minori nella struttura sia quanto più breve possibile qualora si individuino condizioni tali che permettano il ricongiungimento familiare o sia necessaria l'allontanamento o il rimpatrio, nella ricerca della miglior soluzione possibile per il minore.

La struttura di accoglienza dovrà garantire quanto segue:

- a) la possibilità per i minori di comunicare nella loro lingua di origine con l'eventuale ausilio di interpreti e/o mediatori;
- b) l'offerta ai minori di un contesto socializzante integrato nel tessuto cittadino, a contatto diretto con altri coetanei, attraverso le varie attività organizzate dal Centro;
- c) l'avvio dei minori a corsi di alfabetizzazione, istruzione e formazione/ qualificazione professionale;
- d) la sorveglianza dei minori all'interno della struttura;
- e) Il servizio vitto mediante un adeguato trattamento alimentare (colazione, pranzo, cena) rispondente ai comuni standard igienici e dietologici, con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell'ospite e nel rispetto delle particolari esigenze alimentari dei soggetti di culture e religioni diverse;
- f) l'alloggio in camere (doppie, triple e quaduple) arredate e provviste di letti singoli, dotate di riscaldamento e servizi igienici con doccia;
- g) la fornitura di biancheria da camera, da bagno e di vestiario in misura sufficiente ed adeguata, nonché il servizio di lavanderia e stireria;
- h) l'accollo delle spese sanitarie di prima ed urgente necessità.

## **Art. 4 – Permessi di visita ai minori.**

Le eventuali visite ai minori ospitati saranno consentite soltanto a coloro in grado di dimostrare la propria identità ai responsabili della struttura con idonei documenti di riconoscimento.

## **Art. 5 – Permessi di vacanza breve.**

I minori potranno occasionalmente fruire di permessi di vacanza breve (max 15 gg) per visite parentali.

Il permesso, richiesto con congruo anticipo, sarà concesso dal Tutore del minore o, nel caso questi non si astato nominato, dall'Assistente sociale del Comune interessato.

Sulla richiesta di vacanza breve dovranno essere evidenziati:

- nominativo (con allegato un documento di identità in corso di validità) della persona che intende offrire l'ospitalità la quale si assume ogni responsabilità relativa al minore;
- Il domicilio del minore durante il periodo di vacanza breve;

### **Art. 6 – Trasferimento dei minori presso altre strutture.**

Il Comune interessato, previa comunicazione scritta da parte della struttura, potrà autorizzare il trasferimento di singoli soggetti presso altre comunità di accoglienza ubicate sul territorio regionale o nazionale. Detti trasferimenti dovranno essere effettuati a seguito di gravi motivi disciplinari o qualora la struttura non risultasse idonea a gestire il minore o non risultasse possibile attuare per lo stesso un percorso educativo e formativo adeguato.

Di volta in volta sarà concordato se il trasferimento costituisce anche perdita di carico o meno. In questo secondo caso la responsabilità e la documentazione relativa ai minori in tal modo trasferiti in capo al Centro, mentre il Comune interessato si farà carico dell'eventuale maggior costo della retta e la responsabilità e la documentazione relativa ai minori in tal modo trasferiti resteranno in capo al Centro.

### **Art. 7 – Assicurazione.**

Il Centro si obbliga a stipulare idonea assicurazione per la copertura del rischio:

- infortuni subiti dai minori verificatisi sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo il caso in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni arrecati dai minori a terzi e/o cose sia all'interno che all'esterno della struttura.

### **Art. 8 – Verifiche da parte dei Comuni.**

Il Comune interessato, attraverso gli uffici preposti, si riserva funzioni di verifica sulle modalità di gestione del servizio e di valutazione dei minori inseriti, al fine di individuare programmi operativi rapportati alle loro esigenze.

### **Art. 9 – Registrazione presenze.**

Il Centro si obbliga all'esatta registrazione delle giornate di presenza dei minori accolti, fatta salva la facoltà di controllo da parte del Comune interessato.

E' fatto altresì obbligo al Centro di segnalare tempestivamente al Comune interessato ogni eventuale variazione delle presenze giornaliere.

### **Art. 10 – Corrispettivo.**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio viene convenuto tra le parti in € 80,00 (IVA esente) corrispondenti alla retta pro capite per ogni giornata di effettiva presenza, onnicomprensivo senza adeguamento ISTAT.

Per giornata di presenza si intende l'accoglienza del minore presso il Centro indipendentemente dalle ore di effettiva presenza. In caso di fuga dal centro, il minore non ha diritto alla conservazione del posto. Nel conteggio delle presenze verrà incluso il giorno dell'accoglimento e il giorno precedente alla dimissione.

La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporti, minute spese sostenute per conto del minore e di quant'altro previsto dalla presente convenzione.

L'intera retta è dovuta anche in caso di:

- assenza per motivi sanitari documentati;
- ricovero ospedaliero documentato.

La retta si intende dimezzata nel caso di temporanea assenza fuori sede dovuta a:

- assenza per stages fuori sede;
- visite parentali autorizzate dal tutore o dal servizio sociale.

Le spese eccezionali e non prevedibili dovranno essere autorizzate preventivamente da parte del Comune di Paluzza.

### **Art. 11 – Modalità per il pagamento.**

Il Comune interessato si obbliga a liquidare con cadenza mensile le rette complessivamente dovute previa presentazione da parte del Centro di regolare fattura ed adeguata rendicontazione contabile, a mezzo

accredito sul conto corrente bancario ovvero postale alla stessa intestato ed indicato nelle esatte coordinate di identificazione. I pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo generale del Comune.

#### **Art. 12 – Durata della convenzione.**

La presente convenzione avrà validità dal 06/05/2024 al 21/01/2025, con possibilità di proroga.

Le parti hanno diritto di risolvere la presente convenzione con preavviso di un mese, a mezzo di comunicazione fatta con Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R in caso di:

- a) mancato pagamento delle somme dovute dal Comune interessato per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione;
- b) ripetute inadempienze, in tutto o in parte, del Centro agli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- c) fallimento o sottoposizione ad analoghe procedure concorsuali del Centro.

In ogni caso sarà garantito il diritto del Centro al pagamento delle somme dovute dal Comune interessato per prestazioni maturate alla data della risoluzione.

#### **Art. 13 – Penalità.**

L'inadempimento da parte del Centro ad una o più clausole della presente convenzione sarà oggetto di diffida per iscritto ad adempiere entro un termine non inferiore a gg. 30 con espressa dichiarazione che il decorso infruttuoso del predetto termine, ovvero la mancata produzione da parte dell'inadempiente entro il termine di idonea giustificazione, comporterà la comminazione di una penalità rapportata al valore economico della prestazione non effettuata ed al disagio e/o danno arrecato al Comune interessato, comunque nella misura massima non superiore a € 150,00 per ogni infrazione riscontrata e non giustificata.

#### **Art. 14 – Trattamento dati sensibili.**

Il Comune interessato è autorizzato a trattare i dati personali forniti dal Centro ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il Centro gode del diritto di:

- accesso ai dati che lo riguardano;
- rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
- Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 15 – Rapporti con gli organi di informazione.**

Qualsiasi notizia attinente il servizio di cui alla presente convenzione da fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, ecc.) deve essere debitamente concertata tra le Parti.

#### **Art. 16 – Valore del contratto, spese contrattuali e registrazione.**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico della comunità educativo-assistenziale per minori "Bosco di Museis". Il presente atto, essendo soggetto a I.V.A., ma esente, è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 52 c.2 del DPR 131/1986.

#### **Art. 17 – Controversie.**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle vigenti norme in materia analoga ed in particolare alla legge ed al regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quanto previsto dal vigente regolamento comunale dei contratti.

Il Foro di Udine è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

**Art. 18 – Norme transitorie e finali.**

Per ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto che il servizio di che trattasi è svolto all'esterno dell'Amministrazione comunale e pertanto non comporta alcun tipo di interferenza con il personale dipendente; i costi relativi alla sicurezza sul lavoro connessi allo svolgimento del presente servizio risultano nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come sancito dal comma 3 del summenzionato articolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER LA COMUNITA' "BOSCO MUSEIS"

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GAMBINO NICOLA

CODICE FISCALE: GMBNCL65C21C351T

DATA FIRMA: 20/05/2024 08:51:45

IMPRONTA: B676C682E0709FC91DB8127D9C24FB5F070520037DB9BE33F22E9613896F5A85  
070520037DB9BE33F22E9613896F5A85C49C14B84B65D6729B68B88E84E58C65  
C49C14B84B65D6729B68B88E84E58C6561BA0C0796DFCBD2640FCADFA7929EF3  
61BA0C0796DFCBD2640FCADFA7929EF386C0FACB5762ED13009840F498093AF6